



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI *DEHORS*

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 31.05.2013

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 28.11.2013

INDICE

Titolo I NORMA DI CARATTERE GENERALE	2
Art. 1 – Finalità e definizione di dehors.....	2
Art. 2 - Tipologie di dehors	2
Art. 3 - Indicazioni generali	2
Art. 4 - Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.....	3
Art. 5 - Durata delle concessioni.....	3
Art. 6 - Contenuti dell'atto di concessione.....	4
Art. 7 - Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni di suolo pubblico.....	6
Art. 8 - Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell'esercizio	6
Art. 9 - Sospensione, revoca della concessione	7
Art. 10 - Igiene, danni e manutenzione dehors.....	8
Art. 11 - Controlli, vigilanza, sanzioni.....	8
TITOLO II. NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO	9
Art. 12 - Elementi componenti i dehors.....	9
Art. 13 - Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a portici.....	10
Art. 14 - Norme per l'allestimento di dehors in piazze, aree pedonali.....	10
Art. 15 - Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli	11

Titolo I NORMA DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Finalità e definizione di dehors

1. Il dehors è lo spazio esterno di un pubblico esercizio, destinato esclusivamente all'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 26/07/2003 n. 14, ovvero di un esercizio di vicinato, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 114/1998, per il consumo sul posto, come individuato dalla delibera di C.C. n. 68 del 29.10.2007. Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico, privato o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico la necessaria concessione per l'occupazione/autorizzazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi.

2. Il dehors può essere attrezzato con strutture che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.

3. L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti e sono descritti dal Titolo II del presente Regolamento. L'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall'atto di concessione e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per dehors.

4. L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti al Titolo II del presente Regolamento può essere consentito solo previa approvazione di un progetto valutato favorevolmente dall'Amministrazione Comunale in base a criteri di qualità dello spazio e di corretto inserimento nel contesto urbano. Le deroghe possono riguardare la utilizzazione di materiali, forme e colori degli elementi componenti i dehors, di cui al Titolo II.

Art. 2 - Tipologie di dehors

1. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue :

- dehors di **tipo A** - allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;
- dehors di **tipo B** - allestimento A con pedane e delimitazioni;
- dehors di **tipo C** - allestimento A con pedane e delimitazioni e con strutture di copertura.

Art. 3 - Indicazioni generali

1. Il dehors non costituisce superficie in relazione agli indici urbanistico edilizi, non comportando durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio essendo specificamente legato all'attività di somministrazione; non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio o per l'attività di somministrazione alimenti e bevande. La realizzazione di dehors è soggetta al rilascio di "Concessione Temporanea di utilizzo suolo pubblico" da parte dell'Amministrazione Comunale e

assentita dalle specifiche normative settoriali. La realizzazione di dehors su area privata è soggetta al rilascio dell'autorizzazione all'installazione temporanea del dehors.

2. L'occupazione di suolo per i dehors, sempre a titolo temporaneo, deve realizzarsi in aree in prossimità all'esercizio. Qualora l'occupazione si estenda anche a spazi limitrofi o prospicienti altre proprietà dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari (in ogni caso sono fatti salvi i diritti di terzi).

3. Dovrà essere garantita la sicurezza d'uso degli spazi del dehors, nonché degli spazi di accesso e recesso, il rispetto delle norme specifiche di settore in merito alla prevenzione incendi e sfollamento dei locali in caso di emergenza, nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e dei rapporti aeroilluminanti. Dovrà sempre essere garantita la conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accessibilità ai soggetti disabili.

4. Non è consentito installare dehors in contrasto con il Codice della Strada. In prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico.

5. Gli elementi dei dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature.

6. La superficie del dehors dovrà essere compatibile per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserito, con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti, e dovrà salvaguardare i diritti dei terzi.

7. Qualora l'immobile sede dell'esercizio sia oggetto di mutamento di destinazione d'uso e/o attività, la struttura del dehors deve essere demolita e rimossa a cura e spese del proprietario entro 30 giorni dall'evento.

Art. 4 - Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

2. Con riferimento alla tavola 2 del Piano Strutturale Comunale, e al presente Regolamento, devono essere considerati "beni culturali" le aree di cui all'art. 2.1.2 del Regolamento Urbanistico Edilizio.

3. La concessione in uso dei beni culturali è soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 106 del Codice.

4. Per quanto riguarda i beni culturali, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate quali interventi su beni culturali di cui all'art. 21 del Codice.

5. Per quanto riguarda i beni paesaggistici, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate ai sensi dell'art. 146 del Codice.

Art. 5 - Durata delle concessioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, relativamente alla temporalità i dehors si distinguono in stagionali e quelli continuativi.

2. Per i dehors stagionali, solo su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, la temporalità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.

3. La concessione di occupazione suolo pubblico di dehors stagionali potrà essere soggetta a rinnovo:

a) previa presentazione formale istanza da parte del titolare dell'esercizio (in bollo) contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente e gli eventuali nulla osta richiesti dal vigente regolamento;

b) la concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda;

c) il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

4. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro il termine dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta precedente.

5. Per i dehors di **tipo B e C** su suolo privato, non gravato da servitù di uso pubblico, la temporalità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a sei mesi, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture.

Art. 6 - Contenuti dell'atto di concessione

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare su suolo pubblico, privato o privato gravato da servitù di uso pubblico dehors, deve ottenere la preventiva concessione.

2. Ai fini dell'ottenimento della autorizzazione di cui al punto 1, il titolare del pubblico esercizio o di esercizio di vicinato con il consumo sul posto deve presentare formale istanza in bollo indirizzata Servizio Interventi Economici. L'istanza dovrà precisare se la richiesta è per dehors di tipo stagionale o continuativo.

3. Le domande di cui al comma 2 devono essere corredate dalla seguente documentazione presentata in duplice copia:

a. relazione tecnica;

b. estratto di mappa della zona interessata in scala idonea a rappresentare l'ubicazione del manufatto e l'inserimento dello stesso nel contesto della viabilità;

c. planimetria in scala 1:50 quotata con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei dehors, la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro, le aree di

passaggio, le interferenze con la viabilità pedonale e ciclabile e veicolare ecc, la segnaletica stradale verticale e orizzontale esistente, le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;

Per le attrezzature di tipo C dell'art. 2:

d. sezioni quotate di progetto;

e. prospetti di progetto;

f. relazione tecnica specifica redatta da tecnico abilitato, in forma di dichiarazione certificante, attestante l'idoneità statica della struttura proposta, cui seguirà con analoghe forme quella di perfetta installazione;

g. fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;

h. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini, ecc.);

i. nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;

j. nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

k. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;

l. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio di attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

m. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività;

n. dichiarazione che verranno rispettate le norme di settore per quanto riguarda le specifiche tecniche dei materiali, delle strutture e delle costruzioni e che gli eventuali impianti elettrici o a gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

o. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla osta igienico sanitario;

p. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

q. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione).

4. La documentazione tecnica dovrà essere firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

5. Il progetto sarà subordinato al parere favorevole espresso dal Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, Servizio Interventi Economici e Polizia Municipale e potrà essere sottoposto al parere della Commissione Qualità Architettonica qualora il dehors oggetto di autorizzazione sia all'interno del centro storico.

6. La concessione sarà rilasciata con atto favorevole espresso dalla Giunta Comunale. Allo scadere del termine di validità dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per "dehors" cesserà e le attrezzature dovranno essere rimosse.

7. L'occupazione di suolo pubblico per dehors, in relazione al termine di scadenza del termine di validità, potrà essere oggetto di proroga, rinnovo o una nuova concessione previo esperimento delle procedure di cui al presente regolamento.

Art. 7 - Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni di suolo pubblico

1. L'Amministrazione decide sul rilascio della concessione a seguito di un bilanciamento tra i diversi interessi in ragione dell'uso del suolo pubblico.

2. I dehors possono essere collocati nelle aree di rilevante interesse cittadino entro limiti stabiliti dalla normativa specifica, e ne può essere ordinata la rimozione in occasione di determinati eventi di rilievo cittadino, con ordine impartito dall'Amministrazione e con costi e oneri a carico del titolare della concessione. In caso di necessità di ordine pubblico o di sicurezza e incolumità pubblica, la rimozione può essere richiesta entro le successive 24 ore.

3. I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità. L'occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta, nell'intero territorio comunale, è limitata alla **superficie massima di mq 20** con posizionamento inscrivibile nella segnaletica orizzontale presente e comunque impegnando fino ad un massimo di **due stalli di sosta auto**.

4. L'Amministrazione Comunale valuta la compatibilità delle richieste anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.

Art. 8 - Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell'esercizio

1. Tutti i pubblici esercizi e gli esercizi di vicinato con il consumo sul posto, possono richiedere l'installazione di dehors nel rispetto delle presenti Norme, compresi quelli alloggiati in chioschi. Per quanto riguarda i chioschi, l'installazione di dehors è limitata alle **tipologie A e B**; dehors di **tipologia C** sono consentiti solo per chioschi realizzati conformemente alle norme di carattere tecnico ed estetico.

2. Nel caso di **subingresso** nell'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio o esercizio di vicinato con il consumo sul posto, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente deve richiedere all'Amministrazione Comunale il **rilascio di nuova concessione** in continuità con quella preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originale, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel nuovo provvedimento di concessione. Il rilascio del nuovo titolo concessorio è subordinato alla **regolarità del pagamento dei canoni di occupazione** fino al momento della cessione dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio.

3. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio o esercizio di vicinato con il consumo sul posto, il dehors deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività.

In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del dehors a spese del medesimo soggetto cessante.

4. All'interno dei dehors, ove vi sia copertura di rete, potrà essere gratuitamente disponibile un **servizio WiFi** per un **minimo di 30 min.**, segnalando la disponibilità, eventualmente dedicato ai clienti dell'esercizio in oggetto.

Art. 9 - Sospensione, revoca della concessione

1. La concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico con dehors viene sospesa con provvedimento espresso dell'ufficio che ha rilasciato la concessione e quando la sopravvenuta urgenza lo consente, senza indennizzo del canone di concessione quando il periodo di sospensione sia inferiore a 5 giorni consecutivi, nei seguenti casi:

a) qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio/condominio ove ha sede il pubblico esercizio o esercizio di vicinato con il consumo sul posto o di edifici/condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del dehors;

b) mancata apertura dell'esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a trenta (30) giorni consecutivi, escluso il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie e altre cause di forza maggiore da comunicare anticipatamente;

c) qualsiasi motivo di pubblico interesse, tra cui il contrasto/l'incompatibilità con l'autorizzazione di manifestazioni su area pubblica;

d) omesso od insufficiente pagamento del canone ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

e) quando il concessionario non ottemperi alle prescrizioni della concessione rilasciata.

2. La concessione può essere oggetto di revoca, previa diffida:

a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

b) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;

c) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose.

3. I provvedimenti di revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l'assegnazione di un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.

Art. 10 - Igiene, danni e manutenzione dehors

1. I dehors devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno una volta all'anno. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

2. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

3. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

4. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della concessione.

Art. 11 - Controlli, vigilanza, sanzioni

1. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

2. In caso di accertata violazione al presente Regolamento, fatte salve le disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 29/06/2010, si applicheranno le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie e relativi provvedimenti:

- la violazione alle disposizioni dell'art. 9 c. 1 lett. b) riguardo la mancata comunicazione anticipata del periodo di chiusura dell'esercizio comporta la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e il provvedimento di sospensione dell'attività nel dehors per giorni 3;
- la violazione alle disposizioni dell'art. 9 c. 1 lett. e) riguardo la mancata ottemperanza delle prescrizioni della concessione rilasciata comporta la sanzione pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e il provvedimento di sospensione dell'attività fino all'adempimento delle prescrizioni;
- la violazione alle disposizioni dell'art. 9 c. 2 lett. b) e c) riguardo la difformità della struttura rispetto a quella dichiarata e quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose, comporta la sanzione pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e il provvedimento di revoca dell'attività nel dehors .

3. Per tutte le altre violazioni in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione derivante da legge, dal presente o da altri regolamenti, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO II. NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO

Art. 12 - Elementi componenti i dehors

- 1.** Il presente Titolo disciplina in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei dehors e la compatibilità delle differenti tipologie di dehors con i diversi tipi di spazio pubblico.
- 2.** Tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture.
- 3.** Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio, ne sono comunque escluse la luminosità e l'illuminazione.
- 4.** I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i dehors sono tra quelli indicati nella tavola "Abaco del Colore", distinti a seconda dei materiali che si intendono impiegare, e sono combinati, a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto.
- 5.** Le pedane sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, portico o marciapiede). Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 15 cm sono necessari elementi di delimitazione laterali, di cui al successivo comma.
- 6.** Le delimitazioni sono strutture a telaio in metallo, con montanti a sezione contenuta, di altezza non superiore a 110 cm dal piano della pedana.
- 7.** Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo "antifortunio", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.
- 8.** Le strutture coperte hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio.
- 9.** In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterali possono essere elevati da 110 a 165 cm, con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato o vetro "antifortunio".
- 10.** Le coperture sono realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco. Nelle aree non soggette a tutela possono essere realizzate anche in lastre di metallo, organizzate a falde piane con pendenza minima.
- 11.** Oltre agli elementi costitutivi sopra descritti, sono considerati elementi accessori ai dehors esclusivamente i corpi illuminanti e gli apparecchi per il riscaldamento.
- 12.** Eventuali corpi illuminanti (elementi accessori al dehors), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).

13. L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehors) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); nel caso di dehors del **tipo A o B** tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di dehors di **tipo C**, possono essere utilizzati preferibilmente sistemi di riscaldamento a pavimento o con lampade riscaldanti integrate alla struttura. Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

Art. 13 - Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a portici

1. L'area occupata da tavoli e sedie (dehors di **tipo A**) sotto portici deve sempre lasciare uno spazio libero di almeno 150 cm (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza) per il passaggio dei pedoni. In relazione ai flussi pedonali che interessano il tratto di portico interessato, l'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione dello spazio pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, ha facoltà di valutare se la misura minima di 150 cm sopra indicata sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni.

2. La presenza di strutture di delimitazione (dehors di **tipo B**) è limitata alle fattispecie stabilite dal precedente articolo, le strutture devono essere realizzate con i materiali, le dimensioni e i colori prescritti. La delimitazione laterale può essere realizzata esclusivamente per proteggere rispetto alla strada, chiudendo l'occhio del portico oppure circondando la parte di dehors allestita nella sede stradale.

3. Le pedane non possono essere mai realizzate negli spazi coperti dai portici, ma solo all'esterno delle arcate, limitatamente ai casi in cui sia opportuno livellare la pavimentazione sottoportico rispetto a quella esterna.

4. Le coperture di dehors in adiacenza a portici sono realizzate esclusivamente con ombrelloni rimovibili.

Art. 14 - Norme per l'allestimento di dehors in piazze, aree pedonali

1. Nelle piazze e nelle aree pedonali o ad alta pedonalità:

- l'allestimento di dehors di **tipo A** è sempre consentito;
- l'allestimento di dehors di **tipo B** non è mai consentito in adiacenza o nello spazio antistante edifici classificati dal PSC come di "*interesse storico e architettonico e soggetti a restauro scientifico*".

2. L'area occupata dai dehors deve essere scelta in modo da non intralciare i principali flussi pedonali che interessano la piazza, l'area pedonale o ad alta pedonalità lasciando sempre uno spazio libero di almeno 150 cm per il passaggio dei pedoni. L'area occupata da dehors deve sempre lasciare libero lo spazio necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo 350 cm).

3. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati sotto i portici e nelle strade di larghezza inferiore a 6 m. e devono essere comunque collocati nel rispetto dei vincoli; qualora utilizzati in spazi ampi, gli ombrelloni devono essere organizzati in modo regolare e correttamente rapportati allo spazio aperto e alle architetture circostanti.

4. Nelle aree aperte sistemate a prato l'allestimento di dehors è consentito utilizzando pavimentazioni semipermeabili.

Art. 15 - Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

1. Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli, fatta salva la valutazione della compatibilità con la disciplina di utilizzazione dello spazio pubblico ai fini della circolazione di mezzi e persone:

- all'esterno delle carreggiate è sempre consentito l'allestimento di dehors di **tipo A**;
- in adiacenza o nello spazio antistante edifici classificati dal PSC come di "interesse storico e architettonico", l'allestimento di dehors di **tipo B** non è mai consentito.

2. L'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione, in relazione ai flussi pedonali che interessano la zona della proposta occupazione, valuta se il limite minimo di 150 cm sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire del transito pedonale.